



SEDE AMMINISTRATIVA: VIA MAIELLA, 4 - 42100 REGGIO EMILIA
SEDE OPERATIVA: VIA GRAN BASSO D'ITALIA, 9 - 42100 REGGIO EMILIA
TELEFONO 0522 553074 - TELEFAX 0522 550424
e-mail: info@caiadest.it - http: www.caiadest.it

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE CCIAA N. 01445710350 - REA N. 146255
CAPITALE SOCIALE € 20.800 I.V. - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01445710350

FORMAZIONE/INFORMAZIONE SETTORE EDILIZIA

Strumenti organizzativi: soggetti della prevenzione

La legge 626 prima e il **Testo Unico** in seguito definiscono un **insieme di soggetti**, ognuno dotato di particolari responsabilità, funzioni, competenze, che deve **interagire e cooperare con gli altri per cercare di garantire i migliori livelli di sicurezza possibili in azienda finalizzati**, in prima istanza, a prevenire infortuni e le malattie professionali.

Strumenti organizzativi: soggetti della prevenzione

- **DATORE DI LAVORO**
- **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)**
- **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)**
- **MEDICO COMPETENTE**
- **ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO**
- **ADDETTO ALL'EVACUAZIONE E PREVENZIONE INCENDI**
- **PREPOSTO**

Servizio di Prevenzione e Protezione

- Il datore di lavoro organizza il **servizio di prevenzione e protezione** all'interno della azienda o unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
- Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere **determinate capacità e requisiti professionali**.
- Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Formazione R.S.P.P. Datore di lavoro

- Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione → **RSPP datori di lavoro**.
- Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP deve frequentare **corsi** di formazione, **di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore**, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni **entro il termine di dodici mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Formazione R.S.P.P. Datore di lavoro

- Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 → **corso di 16 ore**

•Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma.

Formazione R.S.P.P. NON Datore di lavoro

•Il datore di lavoro può o deve, nei casi previsti dall'allegato II, nominare un R.S.P.P. diverso da se stesso, sia esso interno (altro socio o dipendente) od esterno (consulente) all'azienda stessa, che deve possedere dei **requisiti formativi** particolari → **RSPP NON datori di lavoro**.

Tali requisiti corrispondono al possesso del **diploma** di istruzione secondaria e alla frequenza di **corsi articolati in tre moduli: A – 28 ore; B – specifico per edilizia 60 ore; C – 24 ore e aggiornamenti di 60 ore** da frequentare entro il 14.02.2012 (12 ore annue).

Servizio di Prevenzione e Protezione

ALLEGATO II

CASI IN CUI è CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 10)

1. *Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti*
2. *Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti*
3. *Aziende della pesca fino a 20 addetti*
4. *Altre aziende fino a 200 addetti*

Formazione del RLS

Il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale**, cioè eletto tra i lavoratori, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

La durata minima dei corsi è di **32 ore iniziali**, di cui **12 sui rischi specifici** presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di **aggiornamento periodico**, la cui durata non può essere inferiore a **4 ore annue** per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a **8 ore annue** per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Le aziende dei vari settori, in particolare quelle che occupano 15 o poco più lavoratori, possono in alternativa eleggere **rappresentante territoriale lavoratori alla sicurezza (R.L.S.T.)** che, per il settore edile, hanno sede alla Scuola Edile di via del Chionso.

Lavoratori addetti gestione emergenze

Uno degli obblighi dei datori di lavoro è quello di **designare** preventivamente se stesso o altri addetti che si occupino di **gestire le situazioni di emergenza**.

Anche se non vengono fornite indicazioni precise su quanti debbano essere questi addetti rispetto al numero totale dei lavoratori presenti in azienda, il concetto di squadra presuppone che ci sia una squadra di almeno due persone addestrate, al fine di garantire sempre la presenza di almeno un componente nell'intero arco di lavoro dell'impresa.

Il numero minimo di componenti è invece suggerito da alcune caratteristiche dell'attività, in particolare dall'ampiezza dei locali, dal numero di locali a rischio, dalle operazioni da compiere, dai turni di lavoro, da lavori da svolgere in squadre, ecc.

Nel settore edile, pur sottolineando la difficoltà a comporre squadre sempre omogenee, si evidenzia la necessità di assicurare almeno uno, se non addirittura due, addetti per ogni squadra o gruppo di lavoratori.

Formazione addetti prevenzione incendi

Per gli addetti alla prevenzione incendi la durata e i contenuti dei corsi variano in relazione al rischio insorgenza incendi presente in azienda:

- **rischio basso**, corso di 4 ore (solo teorico);
- **rischio medio**, corso di 8 ore (4 ore di teoria e 4 ore di pratica);
- **rischio alto**, corso di 16 ore (12 ore di teoria e 4 ore di pratica, con esame finale davanti ai VVF per ottenere abilitazione tecnica).

Formazione addetti primo soccorso

Per gli addetti al primo soccorso la durata e i contenuti dei corsi variano in relazione gruppo di appartenenza dell'azienda ai sensi del D.M. 388/2003:

- **Gruppo A II** → aziende (non agricole e non rientranti nella categoria di quelle a rischio di incidenti rilevanti) con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice di inabilità permanente superiore a quattro → corso **formazione 16 ore** e corso **aggiornamento** (pratico da fare ogni 3 anni) di **6 ore**;
- **Gruppo B** → aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A → corso **formazione 12 ore** e corso **aggiornamento** (pratico da fare ogni 3 anni) di **4 ore**;
- **Gruppo C** → aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A → corso **formazione 12 ore** e corso **aggiornamento** (pratico da fare ogni 3 anni) di **4 ore**;

La voce o codice di Tariffa Inail degli addetti all'edilizia (desumibile dal modulo di dichiarazione delle retribuzioni) è il **3100**, al quale corrisponde un indice di inabilità permanente (calcolato dall'Inail in base agli indici di frequenza d'infortunio in Italia per comparto produttivo, per mille addetti, negli anni 2001-2003) di **8,60**, quindi superiore a 4.

• Se l'azienda occupa fino a 5 persone con questo codice appartiene al gruppo B, se ne occupa da 6 in poi appartiene al gruppo A.

Informazione dei lavoratori

• Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione → complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori addetti antincendio e primo soccorso;
- sui nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una **formazione** sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

- La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
- I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico:

Formazione dei lavoratori

- Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici cui è soggetto.
- La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - atto dell'assunzione;
 - del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- Il documento è frutto di un lungo lavoro svolto del **Comitato Provinciale di Concertazione per la Prevenzione e la Sicurezza nei luoghi di lavoro**,
- L'oggetto del protocollo è particolarmente rilevante: obiettivo della sperimentazione è individuare modalità di realizzazione della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro a carico delle aziende, che l'art. 37 del D.Lgs.n. 81/2008 richiede solo siano "adeguate e sufficienti", formulazione che lascia incertezze che influiscono negativamente nel raggiungimento di un obiettivo di portata sociale così rilevante.
- Per ogni comparto produttivo si è concordato un numero minimo di **ore di formazione** ritenute necessarie in base ai rischi presenti nel comparto stesso → **standard quantitativi formazione.**
- Tale numero di ore costituisce un riferimento per dare certezza su come si possa ottemperare l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

•Per l'edilizia vengono fissati **corsi di 8 ore** da tenersi presso la **Scuola Edile di Reggio Emilia**: Via del Chionso, 22/A – 42100 Reggio E.

La figura del Preposto

- E' una figura **definita in modo dettagliato**
- E' inserita nell'organizzazione della sicurezza negli ambienti di lavoro
- Si prevede una **formazione specifica** (prima non richiesta)

Il ruolo del **Preposto** si configura nel momento in cui il Datore di Lavoro **gli attribuisce potere gerarchico**, indipendentemente da un eventuale conferimento formalizzato per iscritto.

L'inserimento dei preposti nella gestione aziendale è una scelta che effettua l'azienda stessa. Non è specificato da nessuna parte quanti preposti devono essere presenti e se la scelta avviene in funzione del numero di lavoratori o della complessità della attività lavorativa.

In qualunque attività in cui non c'è più il rapporto diretto tra lavoratore e datore di lavoro (o il dirigente) si deve per forza parlare di preposto.

Si **suggerisce comunque l'utilità della formalizzazione dell'incarico**, quale strumento di tutela anche per il preposto stesso, in particolare in caso di attività fuori azienda (es. cantieri, manutenzione presso terzi, pulizie ecc). La qualifica e la responsabilità di preposto competono, quindi, a chiunque si trovi in una posizione di supremazia gerarchica, sia pure embrionale, tale cioè da porlo in condizioni di sovrintendere all'attività lavorative di altri lavoratori soggetti ai suoi ordini.

Potrebbe rientrare nella funzione di preposto il capo cantiere, il capo reparto: si presuppone cioè, un ordine gerarchico.

È giusto che sia preposto chi è anche inquadrato ad un certo livello in azienda, che abbia il potere di intervenire direttamente per evitare la possibilità di infortuni.

L'individuazione dei preposti nella gestione aziendale è una scelta che effettua l'azienda stessa e non dipende né del numero di lavoratori, né dalla complessità dell'attività lavorativa.

Formazione del preposto (art. 37, comma 7)

I **preposti** ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione (non sono specificate le ore) di cui al presente comma comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione."

Corsi specifici per edili

Il datore di lavoro assicura che i **ponteggi** siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

I **corsi** di formazione per addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi hanno la durata di **28 ore** di carattere teorico-pratico.

Corsi addetti montaggio e smontaggio ponteggi

La durata del corso è di **28 ore** così strutturate:

- modulo giuridico-normativo 4 ore
- modulo tecnico 10 ore
- modulo pratico 14 ore

Sono previste verifiche di apprendimento, la prima alla fine del modulo tecnico. Alla fine del corso è prevista una prova pratica (il mancato superamento comporta la ripetizione del modulo pratico).

E' previsto un aggiornamento ogni 4 anni con corsi di durata minima di 4 ore di cui 3 ore riservate a contenuti tecnico-pratici.

Corsi utilizzo DPI terza categoria

Tutte le protezioni contro le cadute sono **DPI (dispositivi di protezione individuale) di terza categoria** (cioè destinati a proteggere da pericoli gravi) pertanto devono essere conformi al D.L. 475 che recepisce in Italia la Direttiva Comunitaria 686/89, ovvero:

- debbono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza
- debbono essere stati certificati da un Organo Notificato e marcati CE
- debbono essere accompagnati dalla Nota Informativa (identica a quella oggetto della originaria certificazione) redatta in lingua italiana.

Per l'uso di questi particolari e specifici DPI è obbligatoria una **formazione adeguata** e uno **specifico addestramento** circa il loro utilizzo pratico corretto.

Tale addestramento va effettuato anche per i **DPI di protezione dell'udito** (tappi o cuffie).

Non è specificato il numero di ore di questo addestramento, ma si ritiene sia importante inserirlo in un corso specifico sui lavori in altezza e di questa parte se ne parla anche nei corsi di 28 ore su montaggio e smontaggio ponteggi.